

**MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE****AZIONE 1 – Allevamento estensivo di specie ruminanti****AZIONE 4 – Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE****1.1 – Descrizione generale**

Il presente Bando della Misura 215 – Benessere animale – intende incentivare le aziende zootecniche che allevano specie ruminanti, affinché adottino tecniche di allevamento caratterizzate da standard di benessere animale molto elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, in risposta alla crescente attenzione indicata sia dalle politiche europee che da settori sempre più ampi dell'opinione pubblica.

Peraltro, uno standard di benessere elevato, che aiuta a prevenire gli stress degli animali in allevamento, motiva sia un miglioramento delle performance produttive, sia una diminuzione della suscettibilità degli animali alle malattie.

In particolare:

- l'Azione 1 – “*Allevamento estensivo di specie ruminanti*” è volta a promuovere un graduale processo di estensivizzazione dell'allevamento bovino ed ovicaprino, finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali allevati;
- l'Azione 4 - “*Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*” promuove il ritorno a tecniche gestionali per l'allevamento bovino da latte in zona montana, finalizzate ad ottimizzare le condizioni igieniche e di comfort del bestiame stabulato. Attraverso l'introduzione negli allevamenti bovini di vacche da latte in zona montana di appropriati “Piani di gestione” della lettiera, assicurandone un elevato turn-over mediante il rabbocco frequente con materiale asciutto, è possibile sia aumentare i benefici all'animale stabulato, sia mettere in atto ogni valida strategia di prevenzione dell'insorgenza di patologie podologiche e mammarie nei capi in produzione, condizione indispensabile per mantenere l'allevamento efficiente, produttivo ed ambientalmente sostenibile.

1.2 – Obiettivi**➤ Azione 1 – “*Allevamento estensivo di specie ruminanti*”**

L'Azione propone l'adozione di sistemi di allevamento estensivi, che consentono agli animali elevati livelli di benessere, soprattutto in termini di possibilità di movimento, da garantire sia all'interno dei locali di stabulazione, ma anche esternamente all'allevamento, in termini di superfici unitarie di pascolamento.

In particolare, per quanto riguarda la fruizione all'aperto:

- in zona montana, l'obiettivo è quello di riconoscere l'importanza di sistemi di allevamento estensivo praticati in diretta connessione con le superfici aziendali contermini disponibili;
- nel resto del territorio regionale, l'obiettivo è quello di promuovere la diffusione di sistemi di allevamento estensivo, realizzabili destinando parte della SAU aziendale, contermini al fabbricato adibito alla stabulazione, al pascolamento degli animali all'aperto.

➤ Azione 4 - “*Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*”

L'Azione promuove l'incremento e la migliore gestione della lettiera, costituita da paglia e/o materiali simili, esclusivamente negli allevamenti siti in ambito montano. L'Azione riguarda sia la zona di stabulazione, sia le aree esterne all'allevamento, se utilizzate come area di riposo e sosta dalle bovine da latte.

1.3 – Ambito territoriale

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Tutto il territorio regionale.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Zone montane della Regione del Veneto, così come individuate nell'Allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)4682 del 17.10.2007.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per entrambe le Azioni, i soggetti richiedenti sono gli agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le aziende zootecniche caratterizzate da UBA allevate, stabulate o pascolate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le UBA allevate, stabulate o pascolate all'interno della Regione Veneto, con continuità per tutto il periodo di impegno quinquennale.

2.2 – Criteri di ammissibilità

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche venete che dispongono degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie a pascolo, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il quantitativo minimo di animali per cui viene chiesto l'aiuto è previsto pari a 5 UBA. Nei casi in cui un'azienda sia caratterizzata dalla presenza di più specie animali in allevamento (stalle miste), si ammettono a premio solamente le UBA riferite esclusivamente ai capi bovini e ovicaprini che rispondono ai requisiti previsti dal presente bando.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche che rispettano le seguenti condizioni:

- tipologia di stabulazione (libera o fissa) con presenza di pavimentazione piena utilizzata per l'area di riposo e sosta, sia nell'area coperta che nei paddock esterni coperti. Come richiesto dal D.lgs 26/03/2001, n.146, qualora l'animale sia regolarmente legato o trattenuto deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Nei casi in cui un'azienda disponga di sistemi di stabulazione “mista”, ossia la contemporanea presenza, all'interno dello stesso fabbricato, di pavimentazione piena e pavimentazione in grigliato, si ammettono a premio solamente le UBA allevate sulla porzione di stalla su cui è presente pavimentazione piena con lettiera.
- presenza dei capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi. Sono, pertanto, escluse dal vincolo vitelle, manzette, manze [così come registrate in Banca Dati Regionale CREV al momento di

scadenza del presente Bando di apertura termini]. Nei casi in cui in azienda siano presenti più specie animali in allevamento (stalle miste), le UBA dovranno riferirsi esclusivamente ai capi bovini da latte aventi età superiore ai 24 mesi;

- un quantitativo minimo di animali soggetti a impegno pari a 5 UBA;
- impegno al mantenimento della consistenza media annua di UBA per tutta la durata quinquennale;
- redazione di una relazione descrittiva dell'azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera. Tale relazione, sottoscritta da parte di un tecnico qualificato, dovrà essere il più possibile dettagliata ed esplicativa della particolare situazione aziendale in esame, dalla quale emerga l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali similari utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Impegni previsti

➤ Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

I pagamenti dell'Azione 1 vengono riconosciuti esclusivamente ai beneficiari che applichino contestualmente gli impegni riguardanti il rispetto dei maggiori spazi di stabulazione previsti all'interno degli allevamenti e dei maggiori spazi di pascolamento fruibili all'esterno; pertanto, il riconoscimento del pagamento inerente l'Azione 1 si verifica esclusivamente in caso di coesistenza continuativa di entrambi i 2 impegni di seguito descritti.

A - Locali di stabulazione

Nella tabella seguente sono riportate, a seconda della categoria e del peso vivo dei singoli animali, le superfici nette di cui ogni animale dovrà disporre all'interno degli ambienti di stabulazione.

Lo spazio minimo richiesto per capo/anno è determinato in base alla superficie netta utile di stalla disponibile in relazione alla consistenza di allevamento (UBA) calcolata e già disponibile dal primo anno di impegno (sulla base della Banca Dati Regionale CREV) e riverificata annualmente.

Ai fini del presente bando, è definita superficie netta utile tutta l'area interna alla stalla che risulti con continuità disponibile alla stabulazione e al movimento degli animali allevati.

Ai fini istruttori, saranno utilizzati i valori medi indicati all'interno della 4^a colonna – Valore medio per tipologia di allevamento – della tabella seguente per la specifica individuazione dello spazio minimo [mq/capo/anno] all'interno dell'ambiente di stabulazione.

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo	Valore medio per tipologia di allevamento mq/capo
Bovini con età inferiore ai 6 mesi	Vitelli di peso vivo minore di 150 Kg	2	3
	Vitelli di peso vivo compreso fra 150 e 220 kg	2,5	
	Vitelli con peso vivo maggiore di 220 kg	3,5	
Bovini da allevamento (capi da rimonta) e da ingrasso, oltre i 6 mesi d'età	Capi con peso vivo fino a 300 Kg	4	5
	Capi con peso vivo compreso fra 300 e 500 Kg	5	
	Capi con peso vivo oltre i 500 Kg	6	
Vacche da latte	–	6	6
Tori (riproduttori)	–	10	10

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Spazio minimo mq/capo
Ovini e caprini	Animali adulti	1,5
	Agnelli	0,35

I valori indicati in tabella vanno intesi come spazi minimi in termini di mq/capo, e sono valori minimi che devono essere garantiti con continuità durante tutto il tempo in cui gli animali stabulano all'interno delle stalle. Non sono imputabili a superfici nette le superfici relative alla sala di mungitura, a spazi occupati da mangiatoie e rastrelliere, ai punti di distribuzione dei concentrati e agli abbeveratoi.

Inoltre:

- nella stabulazione libera a cuccette deve essere garantita la presenza di un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione;
- i benefici previsti dal presente Bando Azione 1 non vengono riconosciuti agli animali allevati in stabulazione fissa e a quelli allevati continuativamente ed esclusivamente allo stato brado;
- l'impegno A – "Locali di stabulazione" è rispettato allorché l'azienda dimostri la disponibilità degli spazi minimi/capo all'interno dei locali utilizzati per la stabulazione indicati in domanda, di cui alle sopra riportate tabelle, anche qualora effettui la monticazione durante il periodo estivo e ivi disponga di diverso ricovero per gli animali soggetti ad impegno.

B – Superfici a pascolo

Le aziende che aderiscono al presente Bando devono disporre, oltre gli spazi minimi di cui ogni animale dovrà usufruire all'interno dei locali di stabulazione, anche di una superficie a pascolo o prato-pascolo rapportata alle dimensioni della mandria, nel rispetto dei carichi massimi annui descritti nella tabella a seguire:

Tipologia di allevamento	Categoria di animali	Numero massimo di animali per ettaro/anno
Allevamento bovino	bovini con età inferiore a 1 anno	5
	bovini con età compresa fra 1 e 2 anni	3,3
	bovini con età superiore ai 2 anni: bovini maschi, bovine femmine non fecondate, vacche nutrici	2,5
	vacche da latte	2
Allevamento ovino	pecore	13,3
Allevamento caprino	capre	13,3

Tali aree consistono in superfici pabulari anche di tipo non permanente, utilizzate per il pascolamento e l'alimentazione del bestiame.

Le caratteristiche del pascolamento dovranno essere riportate nell'apposito registro (punto 7 Allegato tecnico B).

L'attività di pascolamento sulle superfici adibite al pascolo di cui sopra, dovrà essere garantita durante tutto l'anno, salvo la presenza di avverse condizioni ambientali che possono condizionare l'attuazione del pascolamento stesso in taluni periodi dell'anno.

Deve essere in ogni caso garantita una percentuale minima di superficie pascolabile nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda, in modo tale che tali superfici siano facilmente fruibili ed accessibili, così da assicurare piena libertà di movimento ai capi allevati.

Inoltre, durante la stagione pascoliva è data facoltà all'allevatore di ottimizzare ambientalmente la gestione delle aree a pascolo (attraverso turnazioni, posizionamento di recinzioni, ecc) in modo da evitare il deterioramento del cotico erboso, nonché prevenire l'infestazione del pascolo da parte di specie endoparassite (es. nematodi gastrointestinali), mantenendo comunque gli spazi minimi/capo/anno previsti dalla tabella suesposta per categoria di animale allevato.

Anche le aziende beneficiarie che praticano l'alpeggio devono rispettare gli impegni di cui ai precedenti punti A e B.

Tenuto conto dello scopo che persegue la presente Misura, devono essere rispettate le disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione degli animali negli allevamenti (vedasi D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 – "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti").

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

Le aziende che aderiscono all'Azione 4 del presente Bando si impegnano a:

- assicurare l'area di riposo con presenza di lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia fresca e/o materiali simili, mantenuta adeguatamente confortevole per l'animale;
- non distribuire materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto;
- rispettare l'obbligo quinquennale di utilizzazione di un quantitativo giornaliero di paglia e/o materiali assimilati, per rabboccare quotidianamente la lettiera degli animali, pari ad almeno 2 kg/giorno/UBA.
- mantenere uno spessore minimo della lettiera presente nella zona di riposo dell'allevamento che garantisca la copertura omogenea della pavimentazione;
- rispettare l'obbligo di un totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali simili; per materiali simili sono da intendersi i materiali vegetali organici da lettiera tradizionalmente utilizzati nella gestione delle cuccette.
- effettuare l'immagazzinamento della paglia e/o materiali vegetali simili utilizzati per la lettiera in luogo coperto;
- compilare un apposito registro con cadenza almeno quindicinale, nel quale saranno annotate le singole operazioni inerenti la gestione della lettiera (carico/scarico da magazzino, provenienza, quantitativi distribuiti quotidianamente, data ricambio totale della lettiera ...). Il registro (Allegato tecnico A) dovrà garantire la congruenza con i dati disponibili nella documentazione contabile aziendale, al fine di dare la necessaria tracciabilità all'intervento di rabbocco frequente;
- rispettare l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della paglia e/o materiale simile o, in alternativa, documenti contabili aventi forza probante equivalente [per documento contabile avente forza probante equivalente si intende - nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura - ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità].

Qualora l'azienda produca paglia e/o altri residui colturali da superfici seminate dichiarate annualmente nel proprio fascicolo aziendale, sarà possibile derivare i quantitativi di sostanza secca prodotti per ettaro di superficie seminata ed utilizzati per la lettiera.

La produzione di paglia da superfici seminate dichiarate nel fascicolo aziendale del produttore deve trovare conferma di quanto dichiarato annualmente nel quadro relativo alle colture seminate aziendali del fascicolo, per le produzioni massime di paglia/stame/stocchi sotto specificate, che verranno raffrontate con le annotazioni riportate nel registro, oltre che con il numero di capi in lattazione presenti in azienda.

Colture/parti di pianta	Produzione (t/ha)
Frumento (paglia)	4
Mais (stocchi + foglie)	15
Soia (fusti + foglie)	6

3.2 – Limiti e condizioni

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

E' possibile presentare la domanda iniziale di aiuto anche con riferimento alla singola “Unità Operativa” destinata all’attività di allevamento. Per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [v. Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni agroambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all’interno del territorio regionale.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

Il pagamento annuale potrà riguardare il titolare/i dell’”Unità Operativa” destinata all’attività di allevamento; per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [ai sensi dell’Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

3.3 – Rispetto della Condizionalità

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”*

I beneficiari dell’aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui alla DGR 30.12.2010 n. 3540: “Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l’anno 2011”.

In particolare, si richiama il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti gli Atti A4, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C18, dell’Allegato A alla DGR 29.12.2009, n. 4081, nonché di quanto previsto dallo Standard 4.1 – “protezione del pascolo permanente”, contenuto nelle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, Allegato B al medesimo provvedimento della Giunta regionale.

Inoltre, si richiama il rispetto degli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 533/1992 (Benessere dei vitelli) di cui all’Atto C16 di Condizionalità e all’Allegato 1, punti n. 5 e 19 del D.Lgs. n. 146/2001 (Benessere degli animali), di cui all’Atto C18.

Ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 13 del DM 22.12.2009, n. 30125.

I Comuni montani siti in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, soggetti, pertanto, al rispetto dell’Atto A4 di Condizionalità “Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, sono indicati nella sottostante Tabella.

COMUNI VULNERABILI PARZIALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023018	CAPRINO VERONESE	VR
023030	COSTERMANO-CASTION VERONESE	VR
023035	FUMANE-FUMANE	VR
023046	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
023052	NEGRAR	VR
023062	RIVOLI VERONESE	VR
023086	TORRI DEL BENACO	VR

023087	TREGNAGO	VR
023091	VERONA-VERONA NORD	VR
024012	BASSANO DEL GRAPPA	VI
024014	BREGANZE	VI
024057	MAROSTICA	VI
024058	MASON VICENTINO	VI
024086	ROMANO D'EZZELINO	VI
026022	CORDIGNANO	TV

COMUNI VULNERABILI TOTALMENTE MONTANI		
CODICE ISTAT	NOME COMUNE	PROVINCIA
023013	BRENTINO BELLUNO/BRENTINO	VR
023014	BRENZONE	VR
023026	CERRO VERONESE	VR
023031	DOLCE'	VR
023033	ERBEZZO	VR
023034	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
023038	GREZZANA	VR
023045	MALCESINE	VR
023067	ROVERE' VERONESE	VR
023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR
023074	SAN MAURO DI SALINE	VR
023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO/BREONIO DOLCE'	VR
023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR
023080	SELVA DI PROGNO	VR
023090	VELO VERONESE	VR
023093	VESTENANOVA	VR
024005	ALTISSIMO	VI
024037	CRESPADORO	VI
024094	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI

I Comuni vulnerabili totalmente/parzialmente montani sopra elencati derivano dalla sovrapposizione fra le zone montane venete, indicate nell'Allegato 6 del PSR 2007-2013 e le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole, ai sensi della DCR n. 62/2006 e della DGR 2267/2007.

3.4 – Determinazione consistenza

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*
- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per poter accedere ai pagamenti previsti da ciascuna delle 2 Azioni del presente Bando, gli allevatori devono assicurare, per l'intero periodo di adesione alla Misura, il rispetto di quanto richiesto dal Bando per tutte le Unità di Bestiame Adulto (UBA) in impegno.

Le UBA ad impegno sono quelle dichiarate ed accertate nella domanda di aiuto presentata il primo anno.

Poiché trattasi di un impegno e non di un requisito di ammissibilità, il calcolo della consistenza media di stalla annuale si determina sommando le presenze giornaliere espresse in UBA indicate nel Registro a partire dal momento di presentazione della domanda iniziale e dividendo la sommatoria di tali presenze per 365.

Si ricorda che, ai sensi del presente Bando, il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto è quello indicato nella seguente tabella (Reg. CE n. 1974 del 15 dicembre 2006, ALLEGATO V):

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini	0,15
Caprini	0,15

Negli anni successivi al primo la consistenza media di stalla dichiarata va confermata nella domanda di conferma annuale, che dovrà corrispondere, in termini di UBA, alla numerosità individuata ammissibile con la domanda iniziale di aiuto.

La consistenza media di stalla non si considera rispettata nel caso di allevamenti del tipo “tutto pieno-tutto vuoto”, ed il *range* di oscillazione delle UBA ad impegno nell’anno considerato non può superare il 30% delle UBA complessive ad impegno.

Negli anni successivi al primo, qualora il numero di capi allevati aumenti, la superficie a disposizione dovrà aumentare proporzionalmente, sebbene il pagamento in UBA inizialmente riconosciuto non potrà aumentare in relazione all’aumentata numerosità del bestiame stabulato; qualora diminuisca, si applicano le riduzioni previste dal documento “*Riduzioni ed esclusioni di pagamento*”.

Pertanto, nel caso in cui, negli anni di impegno successivi al primo, la consistenza media di stalla, derivata dal calcolo, risulti maggiore del numero di UBA ammesso ad aiuto, il beneficiario dovrà comunque garantire lo spazio unitario per capo richiesto dal presente Bando per tutti gli animali presenti in stalla.

Esclusivamente per gli impegni riguardanti l’AZIONE 4, qualora i capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi oggetto d’impegno (anche solo una parte della mandria) siano portati al pascolo durante il periodo estivo (periodo di monticazione), il numero totale di UBA ammissibili e quindi il pagamento totale corrisposto saranno ridotti del 30%. Si precisa che per tutto il periodo di permanenza in stabulazione dei capi bovini ammessi a contributo per la presente azione, l’allevatore è tenuto al rispetto di tutti gli impegni previsti dall’Azione 4.

L’Organismo Pagatore Regionale potrà procedere alla verifica amministrativa dei registri e dei documenti che accertano le movimentazioni, anche temporanee e/o parziali, del bestiame oggetto di impegno ai sensi della presente Azione 4.

Cause di forza maggiore

Ai sensi della presente Misura, si definiscono cause di forza maggiore le circostanze indicate al paragrafo 2.5 dell’Allegato A alla DGR 29.12.2009, n. 4083.

A seguito dell’accertamento dell’evento e i danni provocati, si procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata senza procedere al recupero dei premi già erogati.

1.5 – Durata degli impegni/vincoli

Ai sensi del presente bando il periodo di impegno inizia a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Tutte le registrazioni aziendali previste dalla presente misura dovranno pertanto essere eseguite a partire da tale data.

- Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”
- Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”

Sussiste il vincolo di rispetto degli impegni assunti per 5 anni, dalla data di presentazione della domanda di aiuto, per entrambe le 2 Azioni previste dalla Misura.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 – Importo messo a Bando

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a €2.500.000.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'importo quinquennale del presente Bando è pari a €2.500.000.

In relazione al “tiraggio finanziario” che potrà interessare le due distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 215.

4.2 – Livello ed entità dell'aiuto

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a:

- Allevamento bovino 397 [380] €UBA*;
- Allevamento ovino e caprino 245 [230] €UBA*.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'entità del premio annuale, per un periodo di impegno di 5 anni, è pari a 155 [135] €UBA*.

È consentito, per ogni singola azienda, l'accesso contemporaneo ai benefici previsti dalle 2 Azioni della Misura 215.

L'adesione contemporanea ad entrambe le due Azioni previste dal presente Bando, comporta un massimale di 500 €UBA/anno totale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005, art. 40 “*Pagamenti per il benessere degli animali*”.

- *Gli importi su esposti sono oggetto di negoziato con gli Uffici della Commissione Europea e sono quindi suscettibili di eventuale riduzione. In ogni caso, è garantito l'importo del PSR attualmente vigente e inserito in parentesi quadra.*

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Ai sensi del presente Bando valgono i criteri di priorità di seguito riportati.

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Criteri di priorità	Punteggio
Allevamenti di vacche da latte	12
Allevamenti monospecifici di ovicaprini	10
Allevamenti in zona montana	8
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”	4
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	4
Allevamenti in cui la totalità dei capi appartiene alle seguenti razze: Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Criteri di priorità	Punteggio
Aziende ricadenti all'interno delle zone montane designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola	10
Agricoltori che operano in regime "biologico zootecnico"	8
Allevatori di razze bovine autoctone o in via di estinzione: Rendena, Burlina, Grigio Alpina	2

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza dichiarati in domanda iniziale di aiuto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In riferimento ad ambedue le Azioni previste dal presente Bando, qualora l'azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi possono essere cumulati.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*
- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

L'adesione al presente Bando è compatibile, in termini di UBA, con l'adesione alla Misura 214/f – Biodiversità.

Per quanto riguarda l'Azione 1, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 11, del Regolamento (CE) n. 1974/2006, viene autorizzata la trasformazione degli impegni pluriennali in corso di esecuzione sulle superfici inserite nelle domande di aiuto della Sottomisura 214-e “Prati stabili, pascoli e prati-pascoli”, negli impegni di cui all'azione 1 della presente sottomisura, in considerazione del fatto che tale trasformazione è finalizzata a conseguire significativi vantaggi sia per l'ambiente che per il benessere degli animali.

Nondimeno, nel caso in cui la ditta richiedente già possieda superfici oggetto d'impegno ammesse all'aiuto della Sottomisura 214-e con i bandi di apertura termini DGR n. 199/08, DGR n. 877/09 e DGR n. 745/10, tali superfici a prato, prato-pascolo e pascolo – qualora la relativa domanda di aiuto 215 risulti ammissibile a pagamento – non usufruiranno più, a partire dall'anno 2011, dei pagamenti agroambientali relativi alla sottomisura 214-e. Ciò al fine di permettere all'azienda di assicurare la presenza delle aree di pascolamento necessarie al bestiame con l'attivazione dell'Azione 1 della presente Sottomisura 215.

Non risultano, comunque, ammissibili agli impegni di cui all'Azione 1 della presente sottomisura le formazioni erbose naturali e seminaturali designate habitat di interesse comunitario e di cui è stata approvata la relativa cartografia con appositi provvedimenti della Giunta Regionale.

Inoltre sulle superfici a prato, prato-pascolo e pascolo, precedentemente inserite nella domanda di aiuto di cui alla sottomisura 214-e, dovranno essere rispettati i seguenti impegni, limiti e condizioni:

- razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima

altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno;

- miglioramento agronomico del pascolo, con attenzione, fra l'altro, al rinnovo del cotico erboso, allo spietramento e alla riduzione di accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole;
- eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti – previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata", ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8), al fine di evitare danni alla fauna selvatica;
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di origine chimica;
- divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni)".

6.1 – Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dal presente Bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal medesimo, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali approvati con DGR 29.12.2009, n. 4083 – Allegato A, e con allegata la seguente documentazione.

➤ *Azione 1 – "Allevamento estensivo di specie ruminanti"*

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. pianta (in scala 1:100) dei fabbricati (o strutture) adibiti alla stabulazione, comprensiva delle eventuali suddivisioni interne degli spazi destinati ai gruppi di animali o eventualmente ai singoli capi. Definizione grafica in pianta degli spazi interni utilizzati ai fini del calcolo della superficie netta utile di stalla, con indicazione da parte del richiedente del calcolo dei metri quadri unitari disponibili per categoria di animali allevati che compongono la mandria;
3. relativamente al primo anno: indicazione iniziale della consistenza di stalla e relativo calcolo in termini di UBA/anno;
4. scheda richiesta punteggio.

➤ *Azione 4 - "Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte"*

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovranno essere presentati, oltre tutta la documentazione già indicata per l'Azione 1, anche la seguente:

1. relazione descrittiva dell'azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera, sottoscritta da parte di un tecnico qualificato. La suddetta relazione dovrà includere necessariamente informazioni dalle quali possa emergere l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali similari utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente. Il documento dovrà essere redatto con specifico riferimento alle condizioni adottate precedentemente alla scadenza della presentazione della domanda inerente il presente Bando.

In particolare, la relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Descrizione generale dell'azienda:
 - codice allevamento;
 - indirizzo;
 - denominazione/ragione sociale e CUAA;
 - razze allevate;

- condizioni climatiche ed orografiche del territorio.
 - consistenza media di allevamento e relativo rapporto in UBA, con riferimento ai capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi;
 - sistema di stabulazione e di distribuzione degli alimenti e di produzione degli effluenti;
 - descrizione della congruità delle strutture di stabulazione e di stoccaggio degli effluenti con quanto individuato dal DM 7.4.2006 e dalle disposizioni regionali di recepimento, sia in Zona Ordinaria che Vulnerabile;
 - sistema di allevamento (indicazioni riguardanti il trasferimento della mandria in alpeggio e del periodo di monticazione estiva, anche con specifico riferimento ai capi bovini di età superiore ai 24 mesi).
- Modalità di gestione ordinaria della lettiera:
- caratteristiche generali della lettiera (superficie destinata e relativa accessibilità);
 - quantitativi utilizzati per il rabbocco;
 - tipologia del materiale ordinariamente utilizzato e sua provenienza (acquisto o produzione propria);
 - tempi di carico e ricambio totale della lettiera (in relazione alle UBA corrispondenti o alla superficie interessata).

Entro il 15 maggio 2011, dovrà almeno essere prodotta la domanda e copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

I documenti indicati nel presente paragrafo sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, entro e non oltre il 31 maggio 2011, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di priorità implicherà la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali e nel manuale delle procedure predisposto da AVEPA.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni nei termini e nei modi previsti di cui al punto 3.1 ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 (ora DM 30125/2009).

6.3 – Altre prescrizioni

L'Organismo Pagatore Regionale, al fine di verificare tutti i dati inerenti ogni tipologia di animale presente in allevamento, come confronto sistematico generalizzato, può avvalersi della Banca Dati Regionale (CREV), la quale sistemizza tutti i dati connessi alle consistenze zootecniche dei bovini per categoria produttiva, nonché la contabilità aziendale ed i dati indicati nel registro per la verifica della corretta gestione della lettiera, relativamente l'Azione 4.

Al fine di verificare l'attitudine produttiva delle vacche da latte di cui all'Azione 4, si fa riferimento al possesso di quote di produzione, consegne e/o vendite dirette da parte del richiedente, e alla classificazione produttiva della specifica razza.

7. Allegati tecnici

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 13/14

SCHEDA AZIENDA GENERALE

Anno di riferimento: _____

Cod. Allevamento _____

Denominazione o ragione sociale Azienda _____

CUAA _____

Indirizzo _____

Comune _____

CAP _____

Prov _____

RAZZE PRESENTI IN AZIENDA: _____

N. TOT CAPI PRESENTI IN AZIENDA: _____

UBA: _____

REGISTRO MOVIMENTAZIONE LETTIERA (Allegato Tecnico A)

DAL _____ AL _____

SETTIMANA (N°)	TIPOLOGIA MATERIALE	MOVIMENTAZIONE LETTIERA				PROVENIENZA LETTIERA*		QUANTITA'	FIRMA COMPILATORE	
		Carico		UBA corrispondenti	Ricambio data	UBA corrispondenti	PRODOTTO IN AZIENDA (Autofattura)			ACQUISTATO DA TERZI (Estremi doc)
		data	quantità							

* nel caso di prodotti acquistati in data antecedente a quella di attivazione del Registro, al posto della data indicare "Giacenza Iniziale"

